

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 novembre 2017, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA SAVONA/SAN DONATO TAVARNELLE DEL 01.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavernelle di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AL PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/NOCERINA DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODIS LIDO DI OSTIA/POL. D. SAMMICHELE DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 141 del 26.10.2017)

La C.S.A., respinge ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. D. Sannicchiele di San Michele di Bari (Bari),

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. NICOLETTA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicoletta Alfonso.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ALLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA FINO AL 15.01.2018 AL CALC. LAROSA MARIO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAMPORI EMANUELE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAPUANI PAOLO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANNIPOLI DANIEL;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANTARELLI TOMMASO,**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere Calcio di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO GENNARO SEGUITO GARA ERCOLANESE/TROINA DEL 1°11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Daniela Morgante, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE SEGUITO GARA VIBONESE/ERCOLANESE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell'8.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SIG. CALCE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA RIETI/TRASTEVERE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell'8.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra dal Sig. Calce Andrea.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 16 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio